



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE II**  
**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 81 del 24-03-2026**

Registro generale n. 250

**Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI CONTENZIOSO CORTE DI CASSAZIONE (R.G. N. 25791/2024) E CORTE D'APPELLO L'AQUILA (R.G. N. 125/2024) - IMPEGNO DI SPESA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE II**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2,;

DATO ATTO che i nominativi delle controparti della vicenda giudiziaria oggetto del presente atto sono stati sostituiti

dall'insieme di numeri, simboli e lettere sopra indicati, a seguito del processo di pseudonimizzazione effettuato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del GDPR n. 2016/679, per motivi di riservatezza.

PREMESSO che:

- con delibera della Giunta Municipale n.33 del 21/01/1977, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO Sezione di Teramo nella seduta dell'8.03.1977 prot. n. 4446 e ratificata dal Consiglio Comunale con atto n.123 del 29/12/1977, è stato approvato il progetto tecnico-esecutivo per i lavori di costruzione di un: "Campo di calcio e di atletica" e n. 6 (sei) "Campi da tennis" nella zona sportiva di "Fonte dell'Olmo" del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
- con Ordinanza sindacale n.18 del 09/02/1980 è stato emesso il "Decreto di occupazione temporanea d'urgenza di aree occorrenti per la realizzazione, in esecuzione del P.R.G., di un "Campo di calcio e di atletica" e di sei (6) "Campi da Tennis";
- tra le aree interessate alla occupazione vi erano quelle degli allora proprietari ord.n.18/1980, distinte in Catasto alla partita n. 1923, Fg. 54, particella n. 67 per una superficie di mq. 2.250 ed alla partita n. 100, fg. 54, particella n.101, superficie mq. 2.250;
- ai sensi dell'art. 3) della richiamata ordinanza n.18 del 09/02/1980, le operazioni di presa in possesso degli immobili sono state fissate ed effettuate in data 14/03/1980;
- l'esproprio non è stato perfezionato nei termini di legge, ma l'area interessata da una trasformazione irreversibile per la realizzazione dell'impiantistica sportiva pubblica;
- i proprietari dei terreni, ritenuti scaduti i termini di occupazione legittima di tali fondi, hanno adito nel 1992 il Tribunale civile di Teramo per ottenere il risarcimento dei danni da occupazione illegittima;
- il Tribunale civile, con la sentenza n. 289/2006, condannava il Comune di Roseto a pagare nei confronti dei ricorrenti la somma di € 627.160,91 (seicentotrentasettemilacentosessanta virgola novantuno), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi a far data dal 22 novembre 2001 fino al saldo effettivo, sul rilievo che il Comune aveva acquisito in forza di occupazione appropriativa illecita (istituto ritenuto oggi in contrasto con la normativa comunitaria) la proprietà dell'area ed era tenuto a pagare a titolo indennitario-risarcitorio l'equivalente del valore venale;
- che a tal uopo il Comune eseguiva il pagamento di euro 907.076,64 (novecentosette milasettantasei virgola sessantaquattro) in favore dei proprietari, giusta determina di liquidazione n. 161 del 13 giugno 2008
- la Corte d'appello dell'Aquila, con la sentenza n. 442/2010, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la prescrizione del diritto vantato in ragione dell'intervenuto decorso del quinquennio dal fatto illecito, individuato nell'irreversibile trasformazione del suolo (16 maggio 1984), alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3572/2012, ha confermato la sentenza n. 442/2010 cit.;
- il ricorso per revocazione frattanto proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 442/2010 è stato dichiarato inammissibile con sentenza della medesima Corte n. 1/2014;
- dopo l'entrata in vigore dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con ricorso dinanzi al TAR per l'Abruzzo – L'Aquila (R.G. n. 141/2013), gli interessati hanno impugnato gli atti della procedura culminata con l'occupazione d'urgenza e hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità del comportamento a mezzo del quale il Comune era pervenuto all'apprensione e alla sottrazione dei loro beni, nonché la condanna del Comune alla restituzione dell'area e, in alternativa, al pagamento dell'indennizzo per equivalente, qualora il Comune emanasse l'atto di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis citato e, in ogni caso, la condanna del Comune al risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile e dei danni extrapatrimoniali;
- con atto della G.C. n. 21 del 21.02.2013 è stato deliberato di resistere in giudizio al citato ricorso N.R.G. 141/13, conferendo apposito incarico all'Avv. Pietro Referza;
- con atto di G.C. n. 34 del 28.03.2013 è stato deliberato di proporre ricorso incidentale nel prefato giudizio, iscritto al N.R.G. 141/13, conferendo l'incarico professionale di difensore del Comune di Roseto degli Abruzzi all'Avv. Pietro Referza;
- l'adito TAR Abruzzo- Sez. L'Aquila, con sentenza n. 983/2013, ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento degli atti impugnati, ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione ed ha accolto la domanda di restituzione dell'area, ha rigettato infine il ricorso incidentale con spese compensate;
- con atto di G.C. n. 3 del 16.01.2014 è stato deliberato di proporre atto di appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 983/2013 emessa dal TAR Abruzzo L'Aquila, nominando nel predetto giudizio d'impugnazione l'Avv. Pietro Referza;
- in accoglimento dell'appello (R.G. n. 860/2014), che ha constatato come il ricorso di primo grado sia stato depositato senza rispettare i termini processuali decadenziali di cui all'art. 119 c.p.a, il Consiglio di Stato, con la

sentenza n. 4040/2014, ha annullato detta pronuncia, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado n. 141 del 2013, spese compensate;

- con l'ulteriore ricorso formulato dinanzi al TAR per l'Abruzzo – L'Aquila (R.G. n. 842/2014) gli interessati hanno impugnato l'asserito silenzio serbato dal Comune di Roseto degli Abruzzi sulla loro istanza – datata 3 ottobre 2014 - volta a regolarizzare l'illecita occupazione di tali aree adottando un decreto di esproprio ovvero un decreto ex art. 42-bis T.U. 327/2001, previo accertamento dell'inesistenza del titolo espropriativo in capo al Comune, con conseguente condanna alla corresponsione di un indennizzo, ai danni extrapatrimoniali e ulteriori;
- con atto della G.C. n. 4 del 09.01.2015 è stato deliberato di resistere in giudizio nel citato ricorso R.G. 842/2014, confermando incarico all'Avv. Pietro Referza;
- con ricorso per motivi aggiunti, controparte ha impugnato, altresì, la delibera C.C. n.76/2015, reiterativa del diniego di emanare l'atto di acquisizione;
- il TAR, dopo aver rimesso la causa sul ruolo ordinario, con la sentenza n. 442/2016, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti;
- i ricorrenti hanno proposto appello per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso di primo grado n. 842 del 2014;
- con Determinazione n. 11 del 22.05.2017 è stato affidato all' Avv. Pietro Referza l'incarico di costituzione in giudizio e difesa dell'Ente nel ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. 8466/2016) presentato da sent.1827/2020, per l'annullamento della sentenza del TAR Abruzzo – L'Aquila, Sezione Prima, numero 442/2016, depositata in data 19.07.2016;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1827 del 13/03/2020, decidendo sul ricorso n. 8466/2016 R.G., in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado (R.G. n. 842/2014) e l'atto di motivi aggiunti di primo grado e ha annullato la delibera del consiglio comunale n. 76 del 2015, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

PREMESSO che:

- in data 30.12.2020 (ns. rif. prot. n. 44661 del 30.12.2020) è stato notificato all'Ente il ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato con cui è stato richiesto, per le motivazioni ivi riportate, di “ordinare al Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del sindaco pro tempore, ad ottemperare alla sentenza di questo Ecc.mo Consiglio di Stato n. 1827 del 13/03/2020, notificata il 17/03/2020, e per l'effetto adempiere all'obbligo di cui al citato art. 42 bis T.U. Espropri”;
- con deliberazione n. 70 dell'8/04/2021, la Giunta Comunale, per le motivazioni ivi specificate, ha così statuito: “(...) Resistere, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso innanzi al Consiglio di Stato, con il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1827/2020 pronunciata dallo stesso Consiglio di Stato a definizione del giudizio avente R.G. n. 8644/2016; 2. Confermare la nomina quale procuratore e difensore degli interessi del Comune di Roseto degli Abruzzi dell'Avv. Pietro Referza, per l'utile espletamento dell'incarico, per la elezione del domicilio e per la nomina di un suo eventuale sostituto, con ampia facoltà di controdedurre ed eccepire quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente”;
- con deliberazione n. 22 del 20/05/2021, il Consiglio Comunale, in relazione ai terreni di che trattasi, per le ragioni ivi indicate, ha stabilito, in particolare, quanto appresso: “(...)2 Disporre l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente della proprietà del terreno intestato a Sig.001, Sig.002, Sig.003, Sig.004, Sig.005, Sig.006, Sig.007, Sig.008, Sig.009, Sig.010, Sig.011,utilizzati per la realizzazione di un “Campo di calcio e di atletica” e di sei (6) “Campi da tennis” nella zona sportiva Fonte dell'Olmo, identificato in catasto con le particelle al Foglio 54 n. 101 di mq. 2.400 e n. 759 (ex 67) di mq. 1.698, di complessivi mq 4.098; 3. Autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, il Dirigente del II Settore all'adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di roseto degli Abruzzi dei terreni di proprietà di Sig.001, Sig.002, Sig.003, Sig.004, Sig.005, Sig.006, Sig.007, Sig.008, Sig.009, Sig.010, Sig.011, utilizzati per la realizzazione di un “Campo di calcio e di atletica” e di sei (6) “Campi da tennis” nella zona sportiva Fonte dell'Olmo, identificato in catasto con le particelle al Foglio 54 n. 101 di mq. 2.400 e n. 759 (ex 67) di mq. 1.698, di complessivi mq 4.098; compresa altresì la comunicazione alla Corte dei conti, mediante invio di copia integrale del provvedimento, come prescritto dal comma 7 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 ed il frazionamento catastale del medesimo terreno; 4. Dare atto che il provvedimento dovrà seguire le disposizioni di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2000, ed in particolare, ai sensi del comma 4, disporre la liquidazione del pagamento dell'indennizzo nella misura computata di € 123.330,78 nel termine ivi indicato, condizione giuridica affinché si produca l'effetto traslativo del passaggio del diritto di proprietà”;
- con “RICORSO PER LA DETERMINAZIONE VALORE VENALE DEL FONDO OCCUPATO PER PUBBLICA UTILITA' AI FINI DI LIQUIDARE L'INDENNITA' EX ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 T.U. ESPROPRI”, proposto innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila e notificato dalle controparti in data 6/10/2022, è stato richiesto quanto appresso: “1)dichiarare ammissibile, proponibile e fondato il ricorso; 2)determinare il valore venale all'attualità, ai fini poi di quantificare la giusta indennità, in applicazione dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 così come introdotto con D.L. 6/07/2011 n. 98, art. 34, convertito con modif. della L. 15/07/2011 n.

111, del fondo edificabile sito in Roseto degli Abruzzi, località Fonte dell'Olmo, nel N.C.T. di detto Comune riportato al foglio 54, particelle 101 di mq. 2400 e part.lla 759 (ex particella 67) di mq. 1698, per complessivi mq. 4098 occupati dal 14/03/1980 dalla realizzata opera pubblica per la quale si è operata la scelta da parte del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi di ritenerla unitamente al fondo stesso; 3) determinare la misura corrispondente al valore venale del fondo utilizzato per scopo di pubblica utilità, sulla base delle operate stime fatte elaborare dai ricorrenti dal Geom. Di Giannatale Domenico (doc.ti 1, 2 e 19 perizia con 168 pagine di allegati al 30/11/2020 e aggiornata all'attualità doc. 2) che si offrono in comunicazione all'atto del deposito del presente ricorso e che ne fanno parte integrante; 4) determinare e quantificare la indennità di cui all'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 relativamente all'indicato fondo occupato col proprio potere discrezionale e comunque adottando il criterio più equo e congruo secondo i principi normativi e di giurisprudenza di legittimità applicabili ed indicati; e tanto anche mediante ausilio di C.T.U.; 5) stabilire un criterio di attualizzazione al momento dell'imminente decreto di acquisizione sanante ed emettersi dal Comune di Roseto degli Abruzzi tempestivamente rispetto ad eventuale nomina di Commissario ad Acta, da parte del Consiglio di Stato (R.G. n. 275/2021); 6) emettersi ogni altro provvedimento del caso; 7) condannare esso Comune di Roseto degli Abruzzi in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in caso di opposizione, disponendosi l'attribuzione ex art. 93 c.p.c.”;

- Con Decreto del Dirigente del II Settore n. 1 del 14/11/2022 Registro generale n. 15 con oggetto: “Decreto di acquisizione sanante terreni occupati per la realizzazione di un "campo di calcio e di atletica" e n. sei (6) campi da tennis nella zona sportiva di Fonte Dell'olmo.”, veniva disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., in favore del Comune di Roseto degli Abruzzi con sede in Piazza della Repubblica, 1 C.F. P.IVA: 00176150670, l'acquisizione coattiva sanante al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili analiticamente descritti nell'allegato A) al provvedimento denominato “Relazione Tecnica” e di stima dell'indennizzo da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione sanante dell'area ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, che poi non avuto seguito a causa dell'instaurarsi di un nuovo contenzioso;

PREMESSO, infine, che:

- con deliberazione n. 381 del 30/11/2022, la Giunta Comunale, per le motivazioni ivi rappresentate, ha così statuito: “(...) 2. Resistere, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, con il “RICORSO PER LA DETERMINAZIONE VALORE VENALE DEL FONDO OCCUPATO PER PUBBLICA UTILITA' AI FINI DI LIQUIDARE L'INDENNITA' EX ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 T.U. ESPROPRI”, notificato in data 6/10/2022; 3. Confermare, in riferimento al contenzioso di che trattasi, la nomina dell'Avv. Pietro Referza quale legale dell'Amministrazione, con ogni più ampia facoltà per l'utile espletamento dell'incarico, ivi comprese quelle di nominare eventuali sostituti e di controdedurre ed eccepire quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente (...)”;
- la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1220/2024, pubbl. il 03.10.2024, decidendo sul ricorso n. 867/2022 R.G., così ha statuito: “1) determina nell'importo di € 1.672.696,52, oltre interessi nella misura legale dal 10.8.2023 sino al deposito di cui in appresso, l'indennizzo complessivo spettante alle parti ricorrenti proprietarie in conseguenza dell'acquisizione coattiva sanante al patrimonio indisponibile disposta ex art. 42-bis del d.p.r. 327/2001 con decreto del Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 1 del 10.8.2023; 2) dispone che il resistente Comune di Roseto degli Abruzzi depositi la somma di cui sopra, detratto quanto già depositato o versato in corso di procedura di acquisizione sanante, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio; 3) condanna il resistente a rifondere alle parti ricorrenti le spese del giudizio che si liquidano in € 12.156,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compensi ed € 508,00 per esborsi, con distrazione in favore dei difensori antistatari avv.ti Mariangela Mauriello, Rita Mauriello e Giacomo Mauriello; 4) pone a definitivo carico del resistente le spese di ctu come liquidate in corso di causa”;
- con Deliberazione n. 405 del 29/11/2024, la Giunta Comunale, per le motivazioni ivi rappresentate, ha così statuito: “(...) 2. Proporre ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 1220/2024 della Corte d'Appello di L'Aquila (R.G. N. 867/2022); 3. Confermare, in riferimento al contenzioso di che trattasi, la nomina dell'Avv. Pietro Referza quale legale dell'Amministrazione, con ogni più ampia facoltà per l'utile espletamento dell'incarico, ivi comprese quelle di nominare eventuali sostituti e di controdedurre ed eccepire quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente (...)”;

DATO ATTO che:

- nell'ambito del giudizio R.G. n. 25791/2024 come sopra instaurato, la Corte di Cassazione ha rimesso una “proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'artt. 380-bis cod. proc. civ.” del 27/03/2025 con cui il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio nel senso indicato in motivazione, ritenendo il mezzo di ricorso inammissibile, essenzialmente perché il percorso logico seguito dal Giudice del merito (che ha aderito alle motivate conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio) non sarebbe incoerente o contraddittorio come prospettato nel ricorso;
- con deliberazione n. 127 del 29/04/2025 la Giunta Comunale, sulla scorta di quanto in proposito rappresentato dall'Avv. Referza con nota ns. rif. prot. n. 17354 del 18/04/2025, ha statuito di “(...) autorizzare il Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, al conferimento di procura speciale ex art. 380bis, 2° comma c.p.c. nel ricorso iscritto al n. 25791 del ruolo generale dell'anno 2024 dinanzi alla Corte di Cassazione, dando atto che l'adozione del presente

provvedimento non comporta impegno di spesa (...);

VISTA la comunicazione dell'Avv. Pietro Referza ns. rif. prot. n. 56312 del 20/11/2025 e allegati, con cui il predetto professionista ha ribadito, per le motivazioni ivi contenute, "(...) la convenienza della composizione negoziale di stampo anche transattivo attraverso un accordo sostitutivo di provvedimento che ha il pregio ulteriore di definire la questione centrale del trasferimento dell'immobile occupato sine titulo e di porre fine alle numerose controversie mediante reciproche concessioni, che eliminino l'incertezza delle liti destinate a protrarsi per alcuni anni ancora (...); (Allegato 1)

DATO ATTO che l'avvocato Pietro Referza l'11/07/2025 aveva già trasmesso all'ente un parere legale pro – veritate sulla composizione transattiva della vertenza, contenente tanto la valutazione sulla transabilità della materia controversa quanto l'opportunità di definire in modo conciliativo la vicenda; (Allegato 2)

VISTA la proposta di accordo transattivo acquisito al protocollo dell'Ente al n. 56710 del 21/10/2025 allegata alla presente (Allegato 3) che prevede quanto appresso:

### Situazione economica tra le parti all'esito dei giudizi:

<b>CREDITI CONTROPARTE derivanti dalla sentenza della Corte di Appello n. 1220 pubblicata il 3 ottobre 2024</b>	
a) Acquisizione coattiva	€ 534.835,02
b) per pregiudizio non patrimoniale	€ 53.483,50;
c) per il periodo di occupazione senza titolo	€ 1.084.378,00
d)interessi compensativi dal 10 agosto 2023 al 15 novembre 2025 su € 1.672.696,52, come da sentenza della Corte di Appello n. 1220/2024	€ 103.936,32
<b>Credito complessivo</b>	<b>€ 1.776.632,84</b>

<b>CREDITI COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI</b>	
a) Capitale come da decreto ingiuntivo n.889/2010	€ 917.990,84
e) interessi legali maturati dal 16 giugno 2008 al 15 novembre 2025	€ 234.324,08
<b>Credito Comune di Roseto degli Abruzzi</b>	<b>€ 1.152.314,92</b>

<b>DIFFERENZA A CREDITO Controparte</b>	<b>€ 624.317,92</b> a cui vanno aggiunti € 15.046,58 per spese legali liquidate. Totale € 639.364,50  Importi suddivisi:  I)Acquisizione coattiva € 534.835,02  II)Altre poste € 104.529,48di cui € 15.046,58 delle quali sono creditori diretti gli avvocati Mariangela Mauriello, Rita Mauriello e Giacomo Mauriello
---	--

### Definizione transattiva

- *Cessione volontaria con accordo sostitutivo del provvedimento di espropriazione, non eseguito e non trascritto, in relazione al quale non sono stati eseguiti i depositi presso la C.D.P. (Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila), per sopraggiunta Deliberazione di resistenza a nuovo contenzioso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 bis e 45 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 dell'area occupata, sopra identificata catastalmente, in favore del Comune di Roseto Degli Abruzzi*
- *Valore riconosciuto ai proprietari a titolo transattivo e novativo, al fine di definire integralmente e definitivamente ogni eventuale pretesa, ragione o domanda dei cedenti comunque connessa alla procedura espropriativa e ai fatti ad essa collegati, restando nulla e reciproca ogni ulteriore pretesa, € 622.400,00 (risparmio per il comune allo stato di fatto e di diritto attuale € 16.964,50 con neutralizzazione del rischio di esborsi maggiori per interessi e spese legali da soccombenza giudiziale nel giudizio pendente in Corte di Cassazione); abbandono e compensazione delle spese legali nei giudizi pendenti di cui in epigrafe.*

DATO ATTO che:

- per la potenziale soccombenza nella controversia di che trattasi il comune ha accantonato a fondo contenzioso la somma di € 883.472,25, che con la variazione al bilancio di previsione approvata con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 56 del 27/11/2025 è stata applicata al bilancio di previsione annualità 2025, giusta richiesta del Segretario generale, responsabile della civica avvocatura, protocollo 56.338 del 20.11.2025;

- alla somma di € 622.400,00 da rendere a controparte si aggiungono le spese per tassazione atto (9% imposta di registro sulla quota dovuta per il trasferimento del bene e 3% sul resto) accatastamenti, rogito, registrazione, voltura, trascrizione, cancellazione delle formalità, per complessivi € 77.600;

RICHIAMATA la circolare del Segretario Generale n. 16 protocollo n. 18.436 del 29-04-2025 con oggetto "Accordi Transattivi", semplificazione e reingegnerizzazione, e in particolare l'allegato 3 "Flusso accordo transattivi di competenza del consiglio comunale";

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2025 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194, comma 1, lett. d) del d.lgs. 267/00 per l'importo complessivo di € 700.000,00 derivante dall'accordo transattivo volto a definire in modo convenzionale l'acquisizione dei terreni occupati con Ordinanza sindacale n.18 del 09/02/1980 per la realizzazione di un "campo di calcio e di atletica" e n. sei (6) campi da tennis nella zona sportiva di Fonte Dell'olmo, precisando che l'accordo è stato definito sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 1220/2024, pubbl. il 03/10/2024 relativa al ricorso per la determinazione valore venale del fondo occupato per pubblica utilità ai fini di liquidare l'indennità ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 t.u. espropri";

DATO ATTO che con suddetta deliberazione è stata considerata l'utilità e il vantaggio del riconoscimento del debito in quanto:

- l'amministrazione allo stato è obbligata al ristoro economico del proprietario giusta sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1220/2024, pubbl. il 03/10/2024;
- nelle fattispecie la liquidazione giudiziale dell'indennizzo costituisce il controvalore del bene corrispondente al valore venale del bene al momento della sua irreversibile trasformazione rivalutato fino al deposito della sentenza. Pertanto deve ravvisarsi l'utilità e il vantaggio per l'ente dati dall'esistenza di un collegamento - sotto il profilo causale - tra l'incremento patrimoniale che si realizza con l'acquisto del diritto di proprietà in capo all'ente pubblico per effetto dell'occupazione illegittima e l'obbligazione indennitaria in favore del privato commisurata al valore venale del bene (cfr. Corte dei conti sez. contr. Marche, deliberazione n. 23/2018);
- la definizione transattiva della vicenda consente all'ente un risparmio di spesa rispetto ai valori definiti nella sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1220/2024, pubbl. il 03.10.2024, che aumenta l'incremento patrimoniale che si realizza con l'acquisto del diritto di proprietà;

EVIDENZIATO che le causali del debito riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2025 risultano essere:

- € 622.400,00 Credito Controparte;
- € 77.600,00 per tassazione atto (9% imposta di registro sulla quota dovuta per il trasferimento del bene e 3% sul resto) accatastamenti, rogito, registrazione, voltura, trascrizione, cancellazione delle formalità, precisando che la tassazione è analoga a quella applicata ad un eventuale decreto di esproprio;

RITENUTO pertanto, alla luce del riconoscimento del debito fuori bilancio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2025 ai sensi dell'art 194 del D.Lgs 267/2000, di dover procedere all'impegno di spesa per la somma complessiva di € 700.000,00;

EVIDENZIATO che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 191 ad oggetto "SPESE CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE FINANZIATO DA FONDO CONTENZIOSO" - codice 01.02-1.10.05.04.001 esercizio finanziario 2026;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DATO ATTO che è assicurato, ai fini del Decreto Legislativo n. 33/2013, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl - Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM - P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giunta n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

## **D E T E R M I N A**

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- 1 di DARE ATTO la premessa e le argomentazioni sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- 2 di RICHIAMARE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 02/12/2025, con la quale è stato riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio esposto in narrativa ai sensi dell'art 194 del D.Lgs 267/2000, per l'importo complessivo di € 700.000,00 quale debito fuori bilancio;
- 3 DI IMPEGNARE ,ai sensi dell' art 183 del D.Lgs 267/2000, la somma complessiva di € 700.000,00 quale debito fuori bilancio derivante dall'accordo transattivo volto a definire in modo convenzionale l'acquisizione dei terreni occupati con Ordinanza sindacale n.18 del 09/02/1980 per la realizzazione di un "campo di calcio e di atletica" e n. sei (6) campi da tennis nella zona sportiva di Fonte Dell'olmo definito sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 1220/2024, con imputazione sul CAP 191 ad oggetto "SPESE CONTENZIOSO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE FINANZIATO DA FONDO CONTENZIOSO" - codice 01.02-1.10.05.04.001 esercizio finanziario 2026;
- 4 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 5 di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 6 di RENDERE NOTO che il responsabile del procedimento è l' Ing. Claudio Di Ventura, Dirigente del II Settore;
- 7 di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33 è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" nella Sezione 9 "Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amm.vi" e pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online e che il responsabile del procedimento coincide con l'assuntore finale dell'atto a sensi della L. 241/90;
- 8 DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari per quanto di competenza;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

ING. CLAUDIO DI VENTURA